

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,  
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato**

Prot. n. 300/A/727/21/115/28

Roma, 27 gennaio 2021

**OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.**

Nel far seguito alla nota n. 300/A/9585/20/115/28 del 14 dicembre 2020 (1), si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (2), con la quale è stato ulteriormente prorogato, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza connessa al diffondersi del virus COVID-19.

La proroga dello stato di emergenza produce i suoi effetti anche sul contenuto dell'art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020 (3), secondo il quale la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza.

Nel merito si trasmette l'allegata circolare n. 00021143 del 21 gennaio 2021 (4) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa alla tematica in oggetto indicata, della quale si segnalano, in particolare, le indicazioni relative alla proroga della scadenza di validità delle patenti di guida.

Infatti, secondo la predetta circolare le disposizioni di cui all'art. 103 del decreto legge 18/2020 (3) trovano applicazione anche sulle patenti di guida italiane in quanto *titoli abilitativi* per la guida dei veicoli.

Per quanto sopra indicato, salvo ulteriori proroghe, considerando che lo stato di emergenza cesserà il 30 aprile 2021, ai soli fini della conduzione di veicoli Sul territorio nazionale, le patenti di guida aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 29 luglio 2021.

Restano invariate, invece, le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto legge 18/2020 [1] (3) per le quali, ai soli fini dell'utilizzo come documenti di riconoscimento sul territorio nazionale, le patenti di guida in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 30 aprile 2021.

\* \* \*

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Stradiotto

[1]"La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento."

*Allegato alla circolare 27.1.2021, prot. n. 300/A/727/21/115/28*

**circolare 21.1.2021, prot. n. 2143 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021..

(in "banca dati ITER" pag. 103783).

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 103452.

- (2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 103775.  
(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 100286 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2020.03/01 o "il trasporto e la gestione dei rifiuti" pag. 2020.03/02.  
(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 103783.

---

**sintesi** Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni

---